



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

557/PAS.1412.13500.A(8)

Roma, 27 LUG. 2005

OGGETTO: Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo -
Quesito della Asso Intrattenimento.

ALL'UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI BOLOGNA

e, per conoscenza

AL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE SEDE

L'Associazione Imprenditori Intrattenimento (Asso Intrattenimento), con l'unita nota, ha richiesto allo Scrivente Ufficio di esprimere il parere in ordine a due distinte problematiche relativamente alla possibilità di attivare la commissione di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo con capienza non superiore a 200 persone e gli spettacoli e manifestazioni pubblici in spazi all'aperto.

In proposito, con preghiera di notiziarne l'Associazione sopramenzionata, si rappresenta quanto segue.

In ordine al primo aspetto si fa presente che dalla lettura della norma vigente in materia - art.141, comma 2, del regolamento di esecuzione al T.U.L.P.S. - si evince che solo gli adempimenti relativi alle verifiche per i locali con capienza pari o inferiore a 200 persone e agli accertamenti di cui ai punti b), c) e d) del primo comma del citato articolo possano essere assolti da un professionista iscritto all'albo degli ingegneri, degli architetti, dei geometri e dei periti industriali previa apposita relazione tecnica che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno, rimanendo attratti nella sfera di competenza della Commissione di vigilanza sia l'espressione del parere sul progetto che il controllo sulle prescrizioni imposte.



Ministero dell'Interno

- 2 -

In ordine al secondo quesito, si osserva che i trattenimenti all'aperto, al pari dei locali adibiti a gallerie, esposizioni, mostre e fiere, che di per sé non sono qualificabili come locali di pubblico spettacolo o trattenimento, risultano soggetti alla licenza di polizia di cui agli artt.68 e 80 del T.U.L.P.S. quando assumono le caratteristiche dell'attività imprenditoriale a scopo di lucro - in tal senso la giurisprudenza costante (vedi TAR Veneto n.114 del 3.2.1998; Cass. n.10234/1986 e Corte Cost. n.56/1970).

E' evidente che restano ferme le disposizioni regolamentari in materia di sicurezza e incolumità pubblica contemplati dalla normativa di sicurezza. In particolare si rinvia al D.M. 22.2.1996, che all'art.4, comma 3, lettera h), prevede il sopralluogo di verifica da parte della Commissione di vigilanza, su iniziativa dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, nei luoghi o aree all'aperto ove si presentano spettacoli o trattenimenti, con determinate capienze.

Ciò premesso e tenuto conto delle evidenti situazioni di criticità per l'ordine pubblico determinate dalle manifestazioni di alto gradimento popolare, si ritiene di poter intervenire sulla disciplina regolamentare previa acquisizione del parere del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.

Sarà cura dello Scrivente far conoscere le eventuali determinazioni concordate con la suddetta Amministrazione.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PER GLI AFFARI
DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE

M. Pazzanese
(Pazzanese)